

TRIBUNALE DI ASTI

I giudici delle esecuzioni immobiliari presso il tribunale di Asti

dottori Pasquale Perfetti e Marco Bottallo

rilevato che, ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, del decreto legge n. 59 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 119 del 2016, il professionista delegato alla vendita deve depositare:

- a) entro trenta giorni dall'ordinanza di vendita un rapporto riepilogativo iniziale;
- b) successivi rapporti con cadenza semestrale a decorrere dal deposito del primo;
- c) un rapporto riepilogativo finale entro dieci giorni dall'approvazione del piano di riparto, in una con l'invio per via telematica di tutta la documentazione – anche bancaria - idonea a verificare il corretto espletamento della procedura;

ritenuto trattarsi di incombenzi necessari per esigenze di verifica dell'andamento della procedura, oltre che per il doveroso controllo sulla speditezza, efficacia e fruttuosità della medesima, anche alla luce del disposto di cui all'ultimo comma dell'articolo 591 bis c. p. c.;

rilevato che è stato riscontrato come non sempre tali incombenzi sono stati rispettati;

ordina

ai professionisti delegati il deposito delle suddette relazioni, nel rispetto dei termini di legge;

invita

i professionisti delegati a redigere le relazioni nel rispetto dei principi di sinteticità e completezza, con le eventuali necessarie allegazioni e con riferimento al solo periodo decorso dopo l'ultima relazione;

riserva

all'esito, e comunque decorsi trenta giorni dalla comunicazione, di convocare i professionisti delegati in caso di inadempienza ovvero per i necessari chiarimenti;

manda alla cancelleria per le comunicazioni e per la trasmissione delle relazioni.

Asti, 28/1/13

I gg. ee.

Mario Pella

Renzo Pella

Asti, 28/1/13

Visto, il presidente di sezione

Depositato alla Cancelleria del

Tribunale il 28 GEN 2013

Il Funzionario Giudiziario

